

# CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

\*\*\*\*\*

Prot. N. 438 del 21/06/2022

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 436 del 21/06/2022

**OGGETTO:** Avviso di pagamento 2017/3T/001575/000/001/2021/010 di € 37,57 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa – Contratto locazione annualità 2021.

## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

### VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i;
- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

**VISTO** l'Avviso di pagamento 2017/3T/001575/000/001/2021/010 di € 37,57 dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa – relativo ad accertamento sul mancato pagamento annualità 2021 del contratto di locazione TX317T001575000HH del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;

**PRESO ATTO** che tali somme sono dovute;

**PRESO ATTO** che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente al fine di evitare azioni monitorie;

**RITENUTO** di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate di Ragusa la somma di € 37,57 come da cartella 2017/3T/001575/000/001/2021/010 relativo ad accertamento sul mancato pagamento annualità 2021;

**RITENUTA** la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 1059 del 22-03-2019;

## DETERMINA

1. di impegnare sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa la somma di € 37,57;

Piazzale Cesare Zipelli  
Zona Industriale snc - c.da Mugno  
97100 - Ragusa  
P. IVA 00119380889  
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105  
Fax. 0932-667285  
Mail: [asiragusa.liquidazione@gmail.com](mailto:asiragusa.liquidazione@gmail.com)  
PEC: [consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it](mailto:consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it)

REGIONE  
SICILIANA



# CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

\*\*\*\*\*

2. di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate di Ragusa la somma di € 37,57 come da cartella 2017/3T/001575/000/001/2021/010 relativo ad accertamento sul mancato pagamento annualità anno 2021 mediante allegato Modello F24;
3. effettuare il pagamento di € 37,57 nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 37,57 dal bilancio del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;

Il Commissario Liquidatore  
Avv. Achille Piritore

Firmato digitalmente da: Achille Piritore  
Data: 16/06/2022 10:44:54

Piazzale Cesare Zipelli  
Zona Industriale snc - c.da Mugno  
97100 - Ragusa  
P. IVA 00119380889  
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105  
Fax. 0932-667285  
Mail: [asiragusa.liquidazione@gmail.com](mailto:asiragusa.liquidazione@gmail.com)  
PEC: [consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it](mailto:consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it)

REGIONE  
SICILIANA



prob. 401 del 05/06/2022

P\_SERV  
0002  
A2019FCF0030010001 01 9H03  
33032671 #RA7152500722  
188 8 DCOTT0399 E

AG



78638382526-3

CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE  
ZONA COMPLESSO ASI  
97100 RAGUSA RG



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2017/3T/001575/000/001/2021/010

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MODICA(TK3)

Il DIRETTORE PROVINCIALE FRATTARUOLO CRISTINA

avverte CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE  
DOMICILIATO IN  
P. ZZALE C. ZIPELLI-CENTRO DIREZ ASI 97100 RAGUSA (RG)

che in relazione AL CONTRATTO ANNO 2017 SERIE 3T NUM 001575 IDENTIF. FX317T001575000HH  
PER LA SCADENZA 04/04/2021

e per i seguenti motivi

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI  
LOCAZIONE (ANNUALITA' SUCCESSIVE).  
IMPONIBILE (CANONE DI LOCAZIONE ANNUO): EURO 1083,8  
IMPOSTA DI REGISTRO (2 % SULL'IMPONIBILE): EURO 22,00  
SANZIONI (30% DELL'IMPOSTA): EURO 6,60  
ALTRI SOGGETTI: RADIO POZZALLO 1 DI AGOSTA GIOVANNI & C. S.N.C.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti  
in causa, sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	22,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	6,60
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	0,22
TOTALE DOVUTO	28,82
A100 - SPESE DI NOTIFICA (*)	8,75

(\*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica  
certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate ed  
indicate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
MARCO SALVATORE LA PERNA  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRATTARUOLO CRISTINA



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 01/11/2022 sul sito internet dell'Agenzia  
delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.jsp>  
Codice di verifica:904fcd60c4 - ID documento: 09004e20cc19f2fd



Avviso di liquidazione n. \_\_\_\_\_

2017/ST/001575/000/001/2021/010

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elide che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100 non sono dovute.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo avviso di liquidazione sia, in tutto o in parte, infondato può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa.

L'istanza può essere presentata:

- all' **UFFICIO TERRITORIALE DI MODICA (TX3)** in carta semplice, allegando la documentazione a supporto della richiesta;
- tramite il canale telematico CIVIS, per utilizzare il quale contribuenti ed intermediari devono essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e collegarsi al sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso Tutti i servizi > Assistenza > Civis > Istanze autotutela locazioni. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio è disponibile la guida Come funziona Civis Istanze autotutela locazioni.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende alcun termine: né quello per effettuare il pagamento delle somme dovute né quello per la presentazione del reclamo/mediazione, se previsto, e/o del ricorso.

**ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

### 4) Ricorso e reclamo

*Quando e come presentare ricorso e reclamo (art. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: [dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it)



#### *Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

#### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.



La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).





DELEGA IRREVOCABILE A:

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

**INFORMAZIONI**

**CODICE FISCALE** 0 0 1 1 9 3 8 0 8 8 9

**DATI ANAGRAFICI** CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

**DOMICILIO FISCALE** RAGUSA R I G P Z Z A L E C Z I P E L L I - C E N T R O D I R E Z

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

**INFORMAZIONI DI PAGAMENTO**

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importo a debito versato
F		A135	2021	22,00
F		A137	2021	6,60
F		A138	2021	0,22
F		A100	2021	8,75

**TOTALE** EURO + 37,57

**INFORMAZIONI DEL VERSAMENTO**

**DATA** g/m/a

**CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  circolare/vaglia postale

n.ro \_\_\_\_\_

intit. / emesso su \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_



MOD. 736 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI - 2020 EURO

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

TECV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 00119380889

DATI ANAGRAFICI CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

0000000000

DOMICILIO FISCALE RAGUSA

RIG PZZALE C ZIPELLI-CENTRO DIREZ

CODICE FISCALE del coobbligato, padre, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

T X 3 08904037176

tipo	classificatore	codice	anno di riferimento	importo o debito versato
F		A135	2021	22,00
F		A137	2021	6,60
F		A138	2021	0,22
F		A100	2021	8,75

EURO - 37,57

DATA: \_\_\_\_\_

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: \_\_\_\_\_

AGENZIA: \_\_\_\_\_ CAD/SPORTELO: \_\_\_\_\_

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale

n.ro \_\_\_\_\_  circolare/vaglia postale

Intito / emesso su \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI - 2025 EURO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

